

(N. 1086-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)
del Senato della Repubblica nella seduta del 5 ottobre 1955*

*modificato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari
di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 3 febbraio 1956
(V. Stampato N. 1810)*

presentato del Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'8 FEBBRAIO 1956

Istituzione di una ricompensa al merito civile.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Istituzione di un distintivo al merito civile.

Art. 1.

È istituito un distintivo d'onore al merito civile, destinato a dare una particolare attestazione a coloro che si prodigano, con personale sacrificio ed eccezionale senso di abnegazione e di solidarietà umana, nell'alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere il prossimo.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Istituzione di una ricompensa al merito civile.

Art. 1.

È istituita una ricompensa al merito civile, intesa a premiare le persone, gli Enti e i Corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, nell'alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno.

Art. 2.

Il distintivo d'onore consiste in una medaglia d'oro, d'argento o di bronzo.

Ai fini del relativo conferimento e della determinazione del grado della ricompensa viene tenuto conto delle circostanze obiettive e delle condizioni soggettive nelle quali l'azione è stata compiuta, degli effetti conseguiti, nonché della risonanza suscitata nella pubblica opinione.

Art. 3.

Il distintivo è conferito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, sentita la Commissione prevista per il conferimento delle ricompense al valor civile.

In casi straordinari può essere conferito dal Presidente della Repubblica di propria iniziativa, senza l'osservanza della procedura stabilita nel comma precedente.

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministero dell'interno, di concerto con quello del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei ministri, saranno stabilite le norme occorrenti per la esecuzione della presente legge.

Art. 2.

La ricompensa consiste in una medaglia d'oro o d'argento o di bronzo.

Il grado della ricompensa è determinato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, nelle quali l'azione è stata compiuta, ed agli effetti conseguiti.

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei ministri, saranno stabilite le norme occorrenti per la esecuzione della presente legge.

Art. 4.

La ricompensa è concessa dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, sentita la Commissione competente per la concessione delle ricompense al valor civile di cui all'articolo 7 del regio decreto 30 aprile 1851, n. 1168.

Per la concessione di tale ricompensa agli appartenenti alle Forze armate o a Corpi militarizzati occorre l'assenso della Autorità da cui gli interessati dipendono.

Art. 5.

In casi straordinari la ricompensa può essere conferita dal Presidente della Repubblica di propria iniziativa, senza l'osservanza della procedura stabilita nell'articolo precedente.

Art. 6.

La medaglia con il relativo brevetto firmato dal Ministro dell'interno viene di norma consegnata in occasione di solenni ricorrenze.

Dell'avvenuto conferimento della ricompensa è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte coi fondi stanziati nel capitolo n. 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1954-55 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 7.

Identico.